

ACCERTAMENTO

Illecita detenzione di assets esteri: decadenza breve

di **Massimiliano Tasini**

Che l'[articolo 12 D.L. 78/2009](#), nel **raddoppiare** i termini per dar corso all'azione accertativa in materia di **illecita detenzione di assets esteri**, avrebbe generato un ampio dibattito non era difficile immaginarlo.

Più difficile era invece immaginarne l'esito.

Come sempre in questi casi, le due tesi sul tappeto sono quella **sostanziale** e quella **procedimentale**.

La prima tesi valorizza la **natura innovativa della previsione**, che incide sul delicato tema dell'**onere della prova**: sembra quindi **irragionevole** pretendere che una norma introdotta nel 2009 possa imporre una **presunzione** pro-fisco con riferimento al **passato**, perché una simile lettura sembra **vulnerare** il **diritto di difesa costituzionalmente tutelato**, nonché ancora una volta travolgere lo **Statuto dei diritti del contribuente**, che ben perimetra la possibilità di **applicazione retroattiva** delle norme.

L'altra tesi parte invece dal presupposto della (ritenuta) **natura procedimentale** del citato [articolo 12 D.L. 78/2009](#), che, in quanto tale, **opererebbe anche per le annualità anteriori** all'entrata in vigore della norma. Questa tesi sarebbe **confortata** dall'interpretazione data dalla giurisprudenza sull'applicazione dell'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#) in materia di **raddoppio dei termini di accertamento** nei confronti dei soggetti che avevano commesso violazioni comportanti in capo ai pubblici funzionari obbligo di **denuncia di reato ex articolo 331 c.p.p.**

Tra le due opposte **tesi**, quella che si è affermata è senza dubbio la **prima**.

Secondo la [CTP Milano sez. 26, sentenza n. 8819/2016](#), all'interpretazione retroattiva della previsione osta proprio la **natura sostanziale** dell'articolo [articolo 12 D.L. 78/2009](#), desumibile dalla circostanza che si tratta di previsione in materia di **onere della prova**, nonché il disposto dell'**articolo 11 Disposizioni sulle leggi in generale**.

Negli stessi termini è la [CTR Milano, sez. 2, sentenza n. 692/2017](#) la quale valorizza la **natura sostanziale** (e non procedimentale) della norma. La disposizione di legge in commento, infatti, avendo introdotto una **presunzione legale**, ancorché relativa, di evasione, **non può trovare applicazione** con riferimento a **fattispecie anteriori** alla sua entrata in vigore.

Dello stesso tenore è la [CTP Lecco, sez. 2, sentenza n. 68/2017](#); la [CTP Milano, sez. 1,](#)

[sentenza n. 3216/2017](#); la [CTP Milano, sez. 14, sentenza n. 2460/2017](#).

Anche la [CTP Varese, sez. 3, sentenza n. 1/2017](#) perviene alla stessa conclusione, ma con un importante elemento di novità: i Giudici giustamente rimarkano che la disposizione in commento è priva di una previsione transitoria quale quella contenuta nell'[articolo 37, comma 26, D.L. 223/2006](#) che ha introdotto la **proroga dei termini di accertamento** in presenza di fattispecie di **rilevanza penal-tributaria** ([articolo 43 D.P.R. 600/1973](#) per le imposte dirette ed [articolo 57 D.P.R. 633/1972](#) per l'Iva). Si ricorda che tale previsione ha stabilito che la **proroga dei termini** si applica alle annualità ancora “aperte” alla data di entrata in vigore della legge di conversione (L. 248/2006).

Naturalmente si registrano pronunce anche si **segno opposto**; tra queste la **CTR di Milano, sezione staccata di Brescia, sez. 23, sentenza n. 2401/2017** (che si è invece espressa per la **natura procedimentale della norma**, con conseguente **applicabilità retroattiva** della stessa).

Si rammenta, tuttavia, che la **Suprema Corte, con l'ordinanza n. 2662/2018**, si è pronunciata nel senso dell'**inapplicabilità alle annualità precedenti** al 2009 del nuovo [articolo 12 D.L. 78/2009](#); si può pertanto constatare un sostanziale **allineamento** tra le pronunce prevalenti della **giurisprudenza di merito** e l'**orientamento della Corte di Cassazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI PROVA NELL'ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO – PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI**

Scopri le sedi in programmazione >